

Scheda 16 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2009/2034 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 1991/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione degli obblighi sanciti dagli artt. 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. In generale, la Direttiva impone che tali acque, stante la loro attitudine inquinante, vengano sottoposte a trattamenti specifici, onde evitare danni all’ambiente e alla salute umana. In particolare, il predetto art. 3 prevede che gli Stati membri debbano predisporre, per tutti gli agglomerati urbani con numero di abitanti superiore a 10.000, impianti fognari esattamente rispondenti ai requisiti indicati nell’allegato I sezione A della medesima Direttiva. Il sopra citato art. 4 dispone, poi, per gli agglomerati fra 10.000 e 15.000 abitanti, che le acque reflue destinate a confluire in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento “secondario o equivalente”. L’art. 5, commi 2 e 3, precisa inoltre che, ove tali acque reflue siano prodotte da agglomerati urbani con più di 10.000 abitanti e, inoltre, siano destinate a scaricare in aree da definirsi “sensibili” (ai sensi dei criteri stabiliti nell’allegato II della Direttiva stessa), gli stessi reflui debbano essere sottoposti ad un trattamento ancora più spinto ed incisivo di quello “secondario o equivalente” in precedenza considerato. Il disposto dell’art. 10, infine, impone che gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano adeguati a garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali, nonché a sostenere le “variazioni stagionali di carico”. A tal proposito la Commissione osserva, in primo luogo, che i dati inviati dalle Autorità italiane, sull’attuazione della presente Direttiva, attengono ai sistemi di gestione delle acque reflue urbane scaricate in acque sensibili e prodotte da agglomerati con più di 15.000 abitanti, laddove la Direttiva impone obblighi particolari di trattamento – più intenso di quello “secondario o equivalente” – per i reflui scaricanti in “acque sensibili” e prodotti da tutti gli agglomerati con più di 10.000 abitanti. Le Autorità italiane, quindi, hanno ommesso di rendicontare lo stato di attuazione della Direttiva, soprattutto dell’art. 5 di essa, riguardo a tutti i centri urbani la cui popolazione è compresa fra i 10.000 ed i 15.000 abitanti. Premettendo, pertanto, di essersi trovata necessitata ad integrare autonomamente i dati lacunosi forniti dalle Autorità italiane, la Commissione sottolinea, quanto alla situazione effettiva, che : 1) in numerosi Comuni italiani rientranti, per popolazione, nell’ambito di rilevanza della Direttiva, non sono stati realizzati gli impianti fognari a norma dell’allegato I della stessa, ad onta dell’art. 3; 2) le acque reflue di molti Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, le quali, pur scaricando in acque “non sensibili” dovrebbero, secondo l’art. 4 sopracitato, essere sottoposte a trattamento “secondario o equivalente”, non lo sono effettivamente; 3) in altri Comuni con numero di abitanti superiore a 10.000, le acque reflue scaricanti in acque “sensibili” non vengono assoggettate ad un trattamento più incisivo di quello “secondario o equivalente”, come prevede l’art. 5 della medesima Direttiva; 4) negli agglomerati soggetti alla Direttiva, numerosi sono gli impianti di trattamento dei reflui che, a dispetto dell’art. 10 sopra menzionato, non sono di fatto idonei a garantire prestazioni sufficienti in condizioni climatiche normali, né atti a sopportare le variazioni stagionali di carico.

Stato della Procedura

Il 21 febbraio 2013 la Commissione ha iscritto un ricorso contro l’Italia, ex art. 258 TFUE (C-85/13).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento degli impianti alla Direttiva UE implica un aggravio della spesa pubblica

Scheda 17 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2008/2071 – ex art. 260 del TFUE****“Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Corte UE ha rilevato la violazione dell'art. 5 della Direttiva 2008/1/CE, la quale, onde prevenire e ridurre l'inquinamento prodotto dagli impianti industriali, stabilisce che l'esercizio dei medesimi vada soggetto ad "autorizzazioni ambientali integrate", le quali suppongono un'attenta disamina, da parte delle Autorità all'uopo preposte, della sussistenza di una serie di requisiti fissati, in particolare, dagli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14 e 15 della Direttiva stessa. Quest'ultima stabilisce, peraltro, una particolare e diversa disciplina per quanto attiene agli impianti "esistenti", indicandosi per tali sia gli impianti i quali, alla data del 30 ottobre 1999, risultavano già in funzione o autorizzati, sia quegli impianti che, alla medesima data, avevano costituito oggetto solo di una richiesta di autorizzazione completa. L'art. 5 della Direttiva 2008/1/CE dispone, dunque, che gli "impianti esistenti", già in esercizio o già autorizzati al 30/10/99, debbano essere sottoposti ad un attento scrutinio, rivolto a valutare le condizioni in cui le autorizzazioni originarie erano state rilasciate. Nel caso in cui le condizioni suddette non fossero state conformi ai parametri della Direttiva 2008/1/CE, le Autorità competenti avrebbero dovuto imporre il soddisfacimento degli standards predetti, attivando una procedura per il rilascio di nuove autorizzazioni "ambientali integrate". Peraltro, i riesami e gli aggiornamenti delle autorizzazioni, già rilasciate per gli impianti "esistenti", sarebbero dovuti avvenire, in base alla Direttiva, entro il 30 ottobre 2007. Per quanto riguarda la situazione italiana, la Commissione europea ravvisava che, alla data predetta, molti impianti "esistenti" non avevano subito il riesame delle autorizzazioni originarie, quindi il loro conseguente aggiornamento ai parametri di cui alla Direttiva citata. Il persistente non adeguamento, da parte del Governo italiano, ai ripetuti richiami della Commissione, aveva indotto quest'ultima ad adire la Corte di Giustizia UE. In sede giudiziaria, le Autorità italiane adducevano che, riguardo a n. 608 "impianti esistenti", le Amministrazioni competenti ritenevano non necessario aggiornare le autorizzazioni originarie, in quanto le stesse - pur carenti dei presupposti richiesti per le "autorizzazioni ambientali integrate" - non erano tuttavia incompatibili con queste ultime. La Corte, sostenendo che una semplice valutazione dell'assenza di contrasto fra le due forme autorizzative non garantiva, di fatto, il rispetto dell'art. 5 della Direttiva di cui sopra, ribadiva l'imprescindibilità dell'assoggettamento degli "impianti esistenti" ad un sindacato in base ai parametri di cui alla Direttiva stessa. Il 31/3/2011 la Corte UE dichiarava, con sentenza, l'inadempimento dell'Italia all'obbligo di aggiornamento, a norma della Direttiva 2008/1/CE, delle autorizzazioni relative agli impianti in oggetto. Anche dopo tale pronunciamento, la situazione Italiana non veniva ancora completamente regolarizzata, atteso che, con nota del 6/6/2011, le Autorità italiane riconoscevano l'esistenza di 262 impianti "esistenti" privi di autorizzazione ambientale integrata, garantendo, tuttavia, completo adeguamento ai rilievi della Corte entro la fine dello stesso 2011. Quindi, con nota del 16/5/2012, l'Italia ammetteva che la situazione non sarebbe stata sanata del tutto se non alla fine del 2012.

Stato della Procedura

Il 21 giugno 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Potrebbe configurarsi l'eventualità di un impatto in termini di una maggiore spesa pubblica

Scheda 18 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/4680 – ex art 258 del TFUE**

“Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea constata la violazione di numerose prescrizioni della Direttiva 2000/60/CE, istitutiva di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, come modificata dalla Decisione 2455/2001 e dalle Direttive nn. 2008/32, 2008/105 e 2009/31. La normativa italiana che ha trasposto tale Direttiva nell'ordinamento nazionale è il Decreto Legislativo n. 152/2006. In particolare, l'art. 6 della Direttiva impone di aggiornare i “registri” delle “aree protette” di ciascun distretto idrografico, le quali siano state fatte oggetto, dalla stessa normativa comunitaria, di particolare tutela. Sul punto, è stato rilevato che l'obbligo, imposto alle Regioni dal Decreto di cui sopra, di provvedere all'aggiornamento dei predetti registri ogni sei anni (per le porzioni di aree protette di loro specifica competenza), non attua in modo soddisfacente la Direttiva e dovrebbe, pertanto, andare soggetto a scadenze temporali più ravvicinate. Si rileva, altresì, un'incorretta attuazione dell'art. 11, par. 3 della Direttiva stessa, il quale indica i requisiti minimi dei “programmi di misure”. Infatti, il Decreto di attuazione non menziona l'obbligo, viceversa previsto dalla Direttiva, di compilare i “registri delle estrazioni”, né sono indicate, fra le anzidette misure elencate dalla Direttiva, le pratiche del ravvenamento e dell'accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei. Per di più, contrariamente alla Direttiva, la disciplina nazionale impone che le “misure” in questione vengano adottate con esclusivo riguardo agli inquinanti costituiti da nitrati e prodotti fitosanitari, senza provvedere in ordine ad altre categorie di inquinanti. L'art. 13 par. 8 della Direttiva dispone, altresì, che gli aggiornamenti ai programmi di misure debbano essere applicati entro 3 anni dalla loro adozione, laddove il legislatore italiano non prevede scadenza temporale. Parimenti, la Direttiva non solo stabilisce che i piani di gestione dei bacini idrografici siano pubblicati ogni nove anni dalla sua entrata in vigore, ma che gli stessi vengano periodicamente aggiornati: sul punto, la menzionata normativa italiana riferisce tali obblighi solo ai piani di tutela regionali. Quanto all'allegato II, punto 1.5 della Direttiva, esso dispone che - ove risulti, in relazione ad un “corpo idrico”, non possibile il conseguimento del relativo “obiettivo di qualità ambientale” - il corpo idrico stesso debba subire una “caratterizzazione ulteriore”, la quale si renda strumentale ad ottimizzare “la progettazione dei programmi di monitoraggio di cui all'art. 8 e dei programmi di misure prescritti all'art. 11”. In proposito, si contesta alla normativa interna di non avere riprodotto l'indicazione di tale finalità. L'allegato II, punto 2 della Direttiva, peraltro, impone che la “caratterizzazione” comprenda una valutazione del fenomeno idrico la quale tenga conto, fra l'altro, “delle pressioni cui...i corpi idrici sotterranei rischiano di essere sottoposti, comprese...il ravvenamento artificiale”, ove il Decreto italiano espunge, dall'oggetto di detta analisi, tale “ravvenamento artificiale”. Infine, la Commissione eccepisce la scorretta attuazione dell'allegato V, punti 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.4.5 e 2.5 della Direttiva in argomento.

Stato della Procedura

In data 22 marzo 2012 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 19 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/4679 – ex art. 258 del TFUE**

“Attuazione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea osserva che alcune norme della Direttiva 2004/35/CE, in materia di danno ambientale, non sono state correttamente recepite dal Decreto Legislativo n. 152/06, che ha attuato la Direttiva in oggetto. In particolare, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva suddetta, è previsto che l'autore di un danno ambientale, per aver esercitato le attività elencate all'allegato III, debba rispondere del pregiudizio causato all'ambiente in base ad una responsabilità di tipo “oggettivo”, quindi a prescindere dalla sussistenza degli elementi psicologici del dolo o della colpa. Tale responsabilità, quindi, si affermerebbe automaticamente in virtù dell'esistenza di un nesso causale fra l'attività ed il danno. Viceversa, nel caso in cui il danno ambientale risulti imputabile all'esercizio di attività non menzionate nell'allegato III, la Direttiva stabilisce una limitazione di responsabilità, in quanto quest'ultima si determina non per il mero fatto oggettivo del danno e della sua riconducibilità all'attività pericolosa, (il “nesso causale” di cui sopra), ma a condizione che sussistano, altresì, gli estremi del dolo o della colpa dell'agente. Per converso, il predetto Decreto di attuazione dispone che, anche ove il danno sia riconducibile all'esercizio delle attività di cui all'allegato III, la responsabilità venga ammessa solo nei casi di dolo o colpa dell'operatore. Inoltre, l'art. 303 del Decreto medesimo esclude l'applicazione delle norme della Direttiva - relative all'obbligo di riparazione del danno - nel caso in cui sia stata realizzata la bonifica dei siti danneggiati ovvero siano state avviate le procedure per la stessa bonifica, laddove la Direttiva stessa, all'art. 4, non considera la bonifica medesima come fattispecie in grado di dispensare dagli obblighi di riparazione di cui si tratta. Un'ulteriore difformità fra il Decreto e la Direttiva sussisterebbe, infine, in relazione alla disposizione della Direttiva stessa (combinato disposto dell'art. 7 e dell'Allegato II), in base alla quale, verificatosi un danno ambientale e risultando impossibile la riparazione “primaria”, l'autore del danno medesimo deve essere tenuto, prima ancora che al risarcimento dei danni, all'espletamento della riparazione “complementare” e, altresì, di quella “compensativa”. In sintesi, pertanto, il risarcimento dei danni non può essere ammesso come sostitutivo delle tre fattispecie di riparazione, di cui sopra. Per converso, l'art. 311 co. 2 del Decreto, come recentemente modificato, prevede la possibilità che il risarcimento pecuniario possa essere disposto “de plano”, in alternativa alle tre forme di riparazione sopra indicate. Infatti esso risarcimento, in base al tenore della norma, viene consentito non solo quando le forme di riparazione predette risultino impossibili, ma anche ove le stesse siano “eccessivamente onerose” o, addirittura, siano state semplicemente “omesse”.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2012 è stato notificato un parere motivato complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 20 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2007/2195 – ex art. 260 del TFUE****“Nuove discariche in Campania”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione osserva che la Repubblica Italiana non ha dato attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 4/3/10. A mezzo di tale sentenza, la Corte europea dichiarava l'Italia responsabile di non aver apprestato, in ordine alla Regione Campania, un sistema di smaltimento dei rifiuti rispettoso dell'ambiente e della salute dell'uomo, come prescritto dagli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/12/CE, a causa, in particolare, della mancata realizzazione di impianti idonei alla bisogna. Infatti la Commissione, contestando all'Italia la mancata adozione delle misure necessarie all'esecuzione della sentenza, rileva in special modo la persistente inadeguatezza delle strutture di trattamento dei rifiuti prodotti in Regione, nonché la perdurante assenza di interventi rivolti al potenziamento degli impianti esistenti e alla costruzione di nuovi. In particolare, le censure dell'Esecutivo comunitario vertono sulla situazione di fatto esistente al presente in Campania, come rappresentata, da una parte, nella lettera inviata alla Commissione il 7/6/2011 e, dall'altra, come desumibile dalle vicende relative ai Piani di gestione, rispettivamente, dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali per la Regione Campania. Per quanto riguarda tali Piani, la Commissione osserva che, ad oltre un anno dalla sentenza della Corte UE, essi non solo non risultano in fase di attuazione, ma non sono stati nemmeno adottati formalmente (pur assicurando, le Autorità italiane, che il Consiglio regionale della Campania procederà alla loro approvazione entro la fine del 2011). Peraltro, emerge da tali documenti che gli impianti programmati saranno ultimati solo in un futuro ancora lontano: di essi impianti, l'unico atto ad operare nell'immediato (e che attualmente si trova ancora in fase di collaudo), è quello di compostaggio/digestione anaerobica di Salerno, laddove gli ulteriori nove impianti analoghi verranno attivati solo tra la fine del 2011 e la primavera del 2014. Per quanto concerne, poi, i tre nuovi inceneritori previsti, questi entreranno in funzione solo nel 2014-2015. Si ritiene pertanto che, in generale, la situazione in Campania non potrà normalizzarsi che alla fine del 2014. Nel frattempo, tuttavia, la Commissione pone l'accento sull'indifferibilità di soluzioni di emergenza che, ben prima della messa in opera dei suddetti impianti, valgano a porre fine ad un regime di insostenibile degrado dell'ambiente e delle condizioni di vita della popolazione (come messo ampiamente in risalto anche dalla stampa, specialmente in riferimento all'ingente presenza di rifiuti in luoghi impropri come le strade urbane). Le suddette misure emergenziali devono concretarsi, secondo la Commissione, nella costruzione di nuove discariche e nell'ampliamento di quelle esistenti. In proposito, tuttavia, la Commissione osserva come né dalla sopra menzionata lettera del 7/6/2011, né dai successivi contatti con le Autorità italiane, possa evincersi un calendario preciso di attuazione degli interventi suddetti.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, già in parte dovuto all'istituzione di un fondo per l'emergenza dei rifiuti in Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008 (D.L. 23 maggio 2008 n. 90 art. 17).

Scheda 21 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/2034 - ex art. 258 del TFUE****"Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Commissione europea ha rilevato la non corretta applicazione degli articoli 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue. Le disposizioni menzionate indicano tre fondamentali adempimenti: 1) l'art. 3 dispone che gli Stati membri, entro il 31 dicembre 2000, adottino le opportune misure per garantire, per gli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 15.000, che le acque reflue urbane vengano raccolte, tutte, in reti fognarie dotate dei peculiari requisiti di cui all'allegato A della Direttiva stessa; 2) il successivo art. 4 stabilisce che, relativamente agli stessi agglomerati urbani, le acque reflue, già canalizzate dalle suddette reti fognarie, vengano sottoposte prima dello scarico ad un trattamento "secondario" o "equivalente", sempre entro il termine del 31 dicembre 2000. Si precisa altresì, al riguardo, che la Direttiva ritiene idonei ai suddetti trattamenti ("secondario" o "equivalente") solo gli impianti dotati dei requisiti prescritti all'allegato A, sezione B, della Direttiva medesima; 3) l'art. 10, infine, prevede che gli impianti di trattamento delle acque reflue, come rispondenti alle caratteristiche sopra descritte, debbano garantire "prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali" ed essere progettati in modo da far fronte alle "variazioni stagionali di carico". Si sottolinea come tutte le prescrizioni fin qui individuate siano dettate con esclusivo riguardo ad acque reflue che scaricano in acque recipienti definite "normali", mentre non costituisce oggetto della presente procedura la situazione dei reflui che scaricano in acque recipienti c.d. "sensibili" (si individuano, con quest'ultima categoria, le acque recipienti individuate in base ai criteri di cui all'allegato II). In proposito, la Commissione ha ritenuto che le informazioni trasmesse dalle Autorità italiane - circa lo stato di realizzazione sia degli impianti fognari di canalizzazione dei reflui, sia degli impianti destinati al trattamento "secondario" degli stessi - dimostrerebbero una situazione di grave carenza nell'attuazione della Direttiva in oggetto. Infatti, risulta che le strutture, come provviste dei requisiti stabiliti dalla Direttiva stessa, sarebbero presenti soltanto presso una parte minoritaria degli agglomerati - con più di 15.000 abitanti - scaricanti in aree "normali" del territorio italiano. Per molti dei Comuni individuati nella procedura, la Commissione ha ravvisato finanche la mancanza di impianti fognari di raccolta di tutti i reflui urbani (e quindi, a maggior ragione, il difetto di impianti di trattamento "secondario" o "equivalente"). Per altri Comuni, invece, l'addebito della Commissione concerne la circostanza per cui, pur essendo gli stessi dotati di una rete fognaria adeguata, difetterebbero di impianti confacenti ai suddetti trattamenti di tipo "secondario" o "equivalente". Per altri centri urbani, infine, la Commissione lamenta che i medesimi - ancorchè provvisti di impianti fognari di raccolta delle acque reflue, nonchè di sistemi atti ad un successivo trattamento di dette acque - non garantirebbero comunque, con riguardo al trattamento dei reflui, l'applicazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 4 della Direttiva, per cui gli impianti relativi non sarebbero, in ultima istanza, idonei a sostenere le variazioni stagionali di carico.

Stato della Procedura

Il 19/07/12, con sentenza, la Corte UE ha dichiarato violati gli obblighi unionali, ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si prospetta un aumento della spesa pubblica in relazione alla messa a norma degli impianti fognari

Scheda 22 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/2077- ex art. 260 del TFUE**

“Discariche abusive su tutto il territorio nazionale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea lamenta la mancata piena esecuzione della sentenza C-135/05 del 26/4/07, con cui la Corte di Giustizia ha dichiarato sussistere la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (sui rifiuti), n. 91/689/CEE (sui rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (sulle discariche). Circa la suddetta Dir. 75/442/CEE, la sentenza in questione aveva accertato la violazione degli artt. 4, 8 e 9 della stessa, per il fatto dell’esistenza, al momento, di 5.000 discariche illegali. Infatti, il fenomeno dell’esistenza di discariche non autorizzate ai sensi di legge e, pertanto, sottratte all’applicazione delle cautele previste normativamente, contrasta con tutti i sopra citati articoli e, distintamente: 1) con l’art. 4, per il quale lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo modalità compatibili con la salute dell’uomo e dell’ambiente; 2) con l’art. 8, il quale impone che ogni detentore di rifiuti (e le discariche illegali sono tali) ne faccia consegna ad un operatore che garantisca il loro smaltimento come disciplinato dalla legge; 3) con l’art. 9, che stabilisce come gli impianti, i quali svolgano attività di raccolta e trattamento dei rifiuti, debbano essere debitamente autorizzati dalle Autorità competenti. La Commissione precisa, poi, che per alcune di tali discariche abusive la bonifica non sarebbe stata ultimata, per altre sarebbe stata semplicemente programmata ma non applicata, per altre ancora sarebbe al momento impedita dal “sequestro giudiziale” della discarica stessa. Peraltro, il fatto per cui alcune delle discariche in questione contengono rifiuti “pericolosi”, è prova della mancata esecuzione della sentenza anche in ordine al capo in cui si dichiara la violazione della Direttiva 91/689/CEE, la quale prevede, per il trattamento dei rifiuti pericolosi stessi, particolari accorgimenti. Infine, l’Italia non avrebbe posto in essere le annunciate misure rivolte ad evitare che, oltre alle discariche illegali esistenti, ne venissero aperte di ulteriori: infatti non risulterebbe ancora operativo il sistema SISTRI di monitoraggio del territorio, né sarebbe stata adottata la divisata normativa di inasprimento delle sanzioni correlate ai reati ambientali. La Commissione, altresì, denuncia la persistente non attuazione della sentenza anche per quanto riguarda la parte enunciante l’avvenuta violazione dell’art. 14 della Direttiva 1999/31, il quale prevede l’adempimento di numerose obbligazioni circa le discariche legali che, al 16 luglio 2001, risultassero già in esercizio o semplicemente autorizzate. In sintesi, tali discariche dovrebbero essere chiuse, qualora non si dotassero di un piano di riassetto conforme ai criteri della Direttiva stessa 31/99, o tale piano non venisse approvato dalle Autorità. In proposito, si rileva come in Italia sopravvivano ancora 5 discariche, già in funzione o autorizzate al 2001, che non sono state messe a norma sulla base delle predette disposizioni: 2 sono localizzate in Abruzzo (per esse non sarebbe stato ancora presentato un piano di riassetto e, peraltro, le Autorità esiterebbero ancora a disporne la chiusura) e 3 in Friuli Venezia Giulia (in proposito, i piani di riassetto sarebbero stati presentati, ma le competenti Amministrazioni non si sarebbero ancora pronunciate sull’approvazione di questi ultimi o sulla chiusura dell’impianto).

Stato della Procedura

Il 16 aprile 2013 è stato iscritto un ricorso contro la Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 260 del TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si prospetta un aumento della spesa pubblica in relazione alla messa in regola delle discariche illegali.

PAGINA BIANCA

Appalti

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/4000	Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari.	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2012/2050	Comuni di Varese e Casciago. Affidamento dei servizi di igiene urbana	MMC	Sì	Variazione di stadio (da MM a MMC)
Scheda 3 2011/4079	Convenzione del 22 aprile 2004 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Poste italiane S.p.A. sul servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2011/4049	Affidamento dei servizi di intercettazione telefonica	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2011/4015	Comune di Roma - Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2011/4003	Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza	MMC	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2012/4000 – ex art. 258 del TFUE**

“Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene contraria alla normativa UE la procedura, con la quale il Comune di Bari ha individuato la ditta incaricata di eseguire i lavori di costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia. Nell'anno 2003, dopo l'attuazione di una “inchiesta di mercato” e la conseguente presentazione di 4 offerte, il Comune di Bari aggiudicava la commessa all'impresa di costruzione “Pizzarotti”, tramite le delibere n.ri 18/12/2003 e 1045/2003. La procedura, attualmente ancora in corso, culminerà in un contratto, non ancora stipulato, con lo stesso operatore. Le Autorità italiane hanno qualificato lo stipulando contratto in termini di “locazione di cosa futura” e non di “appalto di lavori”, in quanto, diversamente da come previsto dalla disciplina dell'appalto, la proprietà della costruzione, una volta realizzata, non passerebbe al Comune di Bari, che, corrispondendo un canone periodico, otterrebbe il mero godimento del bene in oggetto a titolo di locazione-conduzione. Ora, la definizione di esso contratto quale “locazione di cosa futura” dispenserebbe le Autorità italiane dall'obbligo - previsto all'art. 1, lett. a) della Dir. 93/37/CEE circa gli appalti pubblici di lavori - di individuarne l'affidatario con una procedura di “evidenza pubblica”. Tale procedura prevede che gli affidatari di contratti pubblici siano selezionati nell'ambito di un concorso ispirato a criteri di trasparenza, pubblicità e uguaglianza e, pertanto, aperto alla partecipazione di tutti gli interessati, compresi gli operatori transfrontalieri. Quindi non essendo, il contratto in oggetto, formalmente identificato come appalto di lavori, ma quale “locazione di cosa futura”, il medesimo potrebbe essere aggiudicato senza ricorrere alla gara pubblica sopra descritta. La Commissione, tuttavia, ritiene che detto contratto, al di là dell'etichetta formale, sia in sostanza un appalto di lavori, pur essendo stato diversamente denominato. A conforto della riconducibilità dell'accordo in oggetto alla categoria dell'appalto di lavori”, la Commissione fa notare che lo schema della locazione pertiene soltanto al godimento di immobili i quali, al momento della stipula del negozio, siano già esistenti (vedi, per questo, l'art. 16 della Dir. 2004/18/CE, che riprende la precedente n. 93/37/CEE). Pertanto il caso di specie - essendo la stipula del futuro contratto fissata in data notevolmente anticipata, rispetto non solo alla piena realizzazione del manufatto, ma anche al mero inizio delle attività - dovrebbe ricadere necessariamente nel modello giuridico dell'“appalto di lavori”, per cui soggiacerebbe alle norme sull'“evidenza pubblica”. Inoltre, a dimostrazione di quale preminente importanza assuma, nel contratto di specie, l'attività di realizzazione della nuova fabbrica rispetto alla successiva locazione - il che conosterebbe ulteriormente l'opinione dell'esistenza di un “appalto d'opera” - la Commissione indica come, nei documenti apprestati dal Comune di Bari, le caratteristiche dell'opera da realizzare siano state attentamente disciplinate. Quindi, oggetto fondamentale del negozio sarebbe la realizzazione dell'opera, rivestendo, la futura concessione in godimento del manufatto, un'importanza accessoria.

Stato della Procedura

Il 20 giugno 2013 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale affidamento, potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 2 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2012/2050 – ex art. 258 del TFUE**

“Comune di Varese e Casciago. Attribuzione diretta del servizio di raccolta dei rifiuti”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE, nonché gli artt. 49 e 56 del Trattato TFUE. Si precisa che i Comuni di Varese e Casciago avevano affidato il servizio di igiene urbana, prima della data dell'01/10/2003 (vedi sotto), alla società Aspem, il cui capitale, all'epoca, era interamente pubblico. Detto affidamento non era avvenuto tramite una “pubblica gara”, ma per chiamata diretta. Nel 2009 una quota del 90% della Aspem veniva ceduta alla società A2A, quest'ultima partecipata da investitori privati per il 44% del suo capitale. Risulta pertanto, ove si guardi oltre lo schermo societario della A2A, che dal 2009 la Aspem è passata in proprietà, in parte, ad operatori privati. Ora, dalle norme UE in apice citate, si desume che, quando un'Amministrazione intende affidare ad un privato l'esecuzione di lavori, opere, servizi o forniture, essa deve, di regola, selezionare detto operatore con una procedura di pubblica gara, la quale, fra i diversi meccanismi di scelta dei partners privati dell'Amministrazione, costituisce quello più conforme ai principi UE di trasparenza, uguaglianza e libera concorrenza degli operatori. Tuttavia detto obbligo subisce un'eccezione quando l'affidatario è un organismo “in house” rispetto all'Amministrazione aggiudicatrice. Tuttavia, detto rapporto “in house” – che consente di evitare la “pubblica gara” – richiede, tra l'altro, che l'affidatario sia “interamente” pubblico. Quindi, la Commissione ritiene – attenendosi alla giurisprudenza UE – che quando, nel 2009, il 90% dell'affidataria Aspem è stato “privatizzato”, i Comuni coinvolti avrebbero dovuto risolvere l'affidamento stesso e riassegnare il servizio - di igiene urbana - a mezzo di pubblica gara, o, altrimenti, fare oggetto di una “pubblica gara” la vendita stessa della quota del 90% di Aspem. Ora, nessuna delle operazioni predette è stata espletata dai Comuni di Varese e Casciago. Di conseguenza l'attuale affidamento dovrebbe essere risolto quanto prima, per essere riassegnato correttamente. Al riguardo, tuttavia, i Comuni interessati hanno addotto l'ostacolo rappresentato dalla normativa nazionale di cui all'art. 34 co. 22 del Decreto Legge 179/2012. La disciplina in esso contenuta si applica agli affidamenti pubblici, già in essere all'1/10/2003, in favore di società che, già alla stessa data - o in una data ad essa posteriore - fossero pervenute sotto il controllo di altre società la cui quotazione in borsa risalisse alla medesima data dell'1/10/2003. Nell'ambito di tale “situazione tipo” rientra anche il caso di specie, in quanto Aspem, successivamente all'1/10/2003 e precisamente nel 2009, è passata sotto il controllo di A2A, quest'ultima già quotata in borsa all'1/10/2003. Dunque, con riferimento a tale genere di affidamenti, il succitato art. 34 co. 22 stabilisce che i medesimi debbano necessariamente rimanere in vigore fino alla scadenza disposta nei relativi accordi, e, in mancanza della determinazione di detta scadenza, sino al 31/12/2020. In forza di tale disciplina nazionale i Comuni di Casciago e Varese non possono risolvere i loro affidamenti prima, rispettivamente, del 2015 e del 2030, violando le predette norme UE.

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La risoluzione dell'attuale affidamento genererebbe probabili spese di contenzioso con l'affidataria Aspem. La modifica dell'art. 34 co. 2 del D. L. 179/12, invece, non impatterebbe finanziariamente

Scheda 3 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4079 – ex art. 258 del TFUE**

“Convenzione del 22/04/04 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Poste italiane S.p.A”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), concernenti, rispettivamente, la “libertà di stabilimento” di impresa e la “libera prestazione dei servizi” su tutto il territorio della UE. L'applicazione dei suddetti principi implica, fra l'altro, che ove una Pubblica Amministrazione intenda affidare una “concessione” ad un operatore economico, debba applicare, di regola, la procedura della pubblica gara, come modalità idonea alla selezione del concessionario stesso. Infatti la “gara” rappresenta, tra tutti gli strumenti a disposizione della Pubblica Autorità per la scelta dell'affidatario, quello che meglio attua le libertà di cui sopra, dal momento che alla procedura “concorsuale” possono partecipare tutti gli operatori interessati, siano essi domestici o appartenenti ad altri Stati membri. Quindi, viene realizzato in pieno il principio per cui le imprese di ogni Stato membro della UE possono partecipare alla vita economica degli altri Stati membri (c.d. Stati “ospitanti”), a condizioni di parità con quelle interne. L'impresa estera espleta tale partecipazione o installando nello Stato ospitante un'organizzazione permanente (libertà di stabilimento), o semplicemente offrendovi le proprie prestazioni (libera prestazione dei servizi). Viceversa, ove una concessione pubblica venga affidata per “chiamata diretta” - cioè in base ad un'individuazione del concessionario fatta dalla Pubblica Autorità in difetto di una previa procedura di concorso - i principi sopra citati subiscono una lesione, in quanto tutti gli altri potenziali candidati, fra cui quelli transfrontalieri, vengono automaticamente estromessi da una porzione del mercato del Paese membro in questione. In proposito, la Commissione fa riferimento alla Convenzione conclusa il 22 aprile 2004 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da una parte, e la Società Poste Italiane S.p.A, avente ad oggetto la concessione, da parte del primo alla seconda, del servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione. La durata di detta concessione è stata fissata ad anni nove, con la possibilità di un'ulteriore proroga di altri cinque anni. Nel caso di specie, l'affidatario della concessione, cioè le Poste S.p.A, è stato individuato dall'Amministrazione per chiamata diretta, con ciò contravvenendo ai principi comunitari. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito che l'Amministrazione può prescindere dalla pubblica gara, procedendo pertanto alla chiamata “diretta” del concessionario, quando quest'ultimo risulti “in house” all'Amministrazione stessa, cioè costituisca un organismo interno alla stessa struttura committente, circostanza, quest'ultima, che non sarebbe ravvisabile nel caso di specie. Da parte loro, le Autorità italiane sostengono che solo le Poste italiane sono in grado, fra i vari operatori presenti sul mercato, di garantire il peculiare servizio richiesto nella situazione concreta, per cui, anche in base al diritto comunitario (Dir.va 2004/18/CE, art. 31), sarebbe giustificata l'attribuzione diretta del negozio di appalto in oggetto, senza espletamento di una previa gara.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale Convenzione, potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 4 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4049 – ex art. 258 del TFUE****“Affidamento dei servizi di intercettazione telefonica”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici, nonché degli artt. 49 e 56 del Trattato TFUE, in riferimento all'affidamento, da parte delle singole Procure della Repubblica italiana, degli appalti dei servizi e/o forniture funzionali alle attività di intercettazione per scopi giudiziari. Risulterebbe che a tutt'oggi le singole Procure affidino dette commesse, direttamente, agli operatori ritenuti adeguati alla bisogna, non previamente selezionati in base a procedure di concorso. Si precisa che, al riguardo, il metodo concorsuale della pubblica gara viene considerato il più idoneo a garantire l'apertura del mercato di uno Stato membro anche agli operatori di altri Stati UE, in quanto ammette ogni interessato, anche transfrontaliero, a competere per l'aggiudicazione della commessa pubblica. Quest'ultima viene attribuita all'offerente della prestazione comparativamente più valida. Pertanto, il diritto UE impone, generalmente, che gli attributari di contratti con la P.A. vengano individuati mediante gara pubblica e non per chiamata discrezionale del committente. Poiché le intercettazioni richiedono tanto l'installazione di apposite strutture fisiche, che l'erogazione di servizi immateriali, i contratti stipulati hanno assunto oggetti diversi. Con riguardo al loro importo, si precisa che, ove questo superi le “soglie”, fissate al riguardo dalla Direttiva 2004/18/CE di cui sopra, essi contratti dovrebbero essere affidati per pubblico concorso, come dispone espressamente la stessa Direttiva. Ove non attingessero dette soglie, dovrebbero comunque essere messi in concorso, qualora si riconosca loro un interesse per gli operatori transfrontalieri: ciò non in ragione della predetta Direttiva (che impone la procedura pubblica solo per i contratti sopra - soglia), ma in forza dei summenzionati artt. 49 e 56 del TFUE, concernenti, rispettivamente, la “libertà di stabilimento” di impresa e la “libera prestazione dei servizi” in tutta l'area UE. In effetti, fra le forme di aggiudicazione degli appalti pubblici, solo la pubblica gara consente a qualsiasi operatore, anche transfrontaliero, di concorrere per l'attribuzione della commessa, realizzando dunque pienamente la libertà delle imprese di stabilirsi, o di prestare i propri servizi, in Stati UE diversi da quello di provenienza. I principi di cui all'art. 49 e 56 TFUE giustificerebbero l'espletamento della pubblica gara anche nel caso dei contratti “misti” (cioè aventi ad oggetto sia beni che servizi a scopo di intercettazione), pur di valore sopra-soglia: questi, infatti, sono inquadrabili nella categoria di servizi di cui all'allegato II B della suddetta Direttiva, alla quale la Direttiva medesima risulta attagliarsi soltanto in parte. Per la parte residua, dunque, detti contratti debbono soggiacere ai suddetti principi del Trattato. I rilievi espressi erano stati già formulati dalla UE nella procedura di infrazione n. 2006/4404, archiviata nel 2008 dietro l'impegno, da parte italiana, ad indire entro la fine di quell'anno - a livello centralizzato e in particolare attraverso il Ministero della Giustizia - una gara pubblica europea per il riaffidamento dei contratti in questione. Non essendo stato dato seguito a tale impegno, è stata aperta la presente procedura.

Stato della Procedura

Il 21 giugno 2012 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove Bruxelles richiedesse l'annullamento di tutti o di parte dei contratti stipulati dal 2008 sino ad oggi, i probabili contenziosi con i relativi affidatari incrementerebbero la spesa pubblica.

Scheda 5 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4015 – ex art. 258 del TFUE****“Comune di Roma – Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico.**Violazione**

La Commissione europea contesta l'affidamento ad una società mista pubblico-privata, da parte del Comune di Roma, del servizio di trasporto turistico in autobus. In particolare, con delibera n. 173/2000, il Comune stesso demandava la gestione delle due linee di trasporto turistico in autobus, denominate “110 Open” e “Archeobus”, all'azienda di trasporti “Tramibus S.p.A.”, posseduta al 100% dallo stesso Comune e trasformatasi successivamente nella ATAC S.p.A. Quindi, la società Tramibus S.p.A. affidava l'esercizio materiale delle due linee di trasporti, sopra menzionate, ad una terza società – la Tramibus Open S.p.A. – partecipata per il 60% dal medesimo Comune di Roma e per il residuo 40% dalla società privata “Les Cars Rouges”. L'affidamento in oggetto è stato intitolato alla società “Tramibus Open S.p.A.”, come sopra precisato, senza che sia stata previamente espletata la procedura concorsuale della gara pubblica e, pertanto, in base ad una chiamata “diretta”. In proposito, la Commissione europea sostiene che gli affidamenti di pubblici servizi, secondo il diritto UE, devono essere attribuiti ad operatori scelti in base ad una procedura di pubblico concorso, sia che tali affidamenti si specifichino nella forma della “concessione”, sia che assumano la forma dell’“appalto”. Si sottolinea, al riguardo, che l'affidamento del servizio, di cui è causa nella presente procedura, sembra alla Commissione definirsi come “concessione”, in quanto la remunerazione della società affidataria medesima è costituita interamente dagli introiti dell'attività di trasporto esplicata e non, diversamente, da un compenso fisso corrisposto dall'Amministrazione affidante. Con riferimento all'attribuzione di pubbliche concessioni, una giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE stabilisce che le medesime, soprattutto se di entità economica rilevante come nel caso di specie, debbono essere attribuite ai vincitori di apposite gare pubbliche e non per chiamata immediata e diretta da parte della Pubblica Amministrazione. Tale assunto viene fatto derivare direttamente dagli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), concernenti, rispettivamente, la “libertà di stabilimento” di impresa e la “libera prestazione dei servizi” su tutto il territorio della UE. Infatti la “gara pubblica” rappresenta lo strumento che meglio attua le libertà di cui sopra, dal momento che ad essa possono partecipare tutti gli operatori interessati, anche appartenenti ad altri Stati membri. Questi ultimi – laddove, tramite detta procedura concorsuale, viene loro accordata la possibilità di rendersi affidatari di una commessa concessa dalle Amministrazioni di un altro Stato membro – sono messi in condizioni di esercitare un'attività economica in quello stesso Stato, con o senza installazione di tutta o parte della loro azienda. Tale facoltà, per converso, verrebbe loro negata se l'affidamento fosse concesso, senza concorrenza, direttamente agli operatori interni di quello Stato.

Stato della Procedura

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale affidamento in favore della “Tramibus Open S.p.A.”, potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

Scheda 6 – Appalti**Procedura di infrazione n. 2011/4003 – ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici di servizi, nonché gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativi alla “libertà di stabilimento” delle imprese e alla “libera circolazione dei servizi” in tutti gli Stati UE. Il rispetto di dette libertà impone che agli operatori economici, provenienti da ciascuno Stato dell'Unione, venga consentito di esercitare la propria attività in tutti gli altri Stati membri, con o senza ubicazione di strutture aziendali sul loro territorio, a condizioni di parità rispetto agli operatori interni dello Stato membro ospitante, senza pertanto subire discriminazioni in ragione della loro diversa nazionalità. Conseguentemente, le Amministrazioni Pubbliche di ogni Stato membro hanno l'obbligo - ove procedano all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture in favore di imprese private - di assegnare detti contratti per mezzo di procedure “aperte” (c.d. “gare pubbliche”). Queste, infatti, consentono a tutti gli operatori, sia nazionali che transfrontalieri, di partecipare al concorso per l'affidamento del contratto pubblico. Tale obbligo, tuttavia, può soffrire una deroga quando, fra l'altro, il contratto venga assegnato ad un'impresa “in house” all'Amministrazione aggiudicatrice del contratto stesso. Il rapporto “in house” fra Amministrazione ed impresa è attestato da tre indici fondamentali: l'impresa è interamente posseduta dalla Pubblica Amministrazione; quest'ultima esercita sull'impresa un controllo assimilabile, per intensità, a quello esercitato sui propri servizi; l'attività dell'impresa si rivolge, almeno prevalentemente, nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice del contratto medesimo. L'obbligo di assegnare i contratti pubblici mediante procedura concorsuale deriva, per le concessioni, implicitamente dai suddetti principi generali ex artt. 49 e 56 del TFUE, mentre, per i contratti di “appalto”, viene specificatamente ribadito dagli articoli sopra menzionati della Dir. 2004/18/CE. In proposito, la Commissione ritiene che la normativa UE in questione sia stata violata laddove i Comuni di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, nonché altri Comuni siti nelle rispettive Province, senza previo espletamento di gara pubblica, hanno affidato il servizio di smaltimento dei rifiuti alla società IREN S.p.A. Con la società affidataria, infatti, le Amministrazioni aggiudicatrici non intratterrebbero un rapporto “in house”, dal momento che la stessa è partecipata anche da privati, per cui verrebbe meno, a tacer d'altro, il sopra indicato primo requisito dell’“in house providing”, relativo al possesso totalitario di essa società da parte dell'ente pubblico. Risulta, invece, superato il rilievo già elevato dalla Commissione circa l'illegittimità di una presunta concessione senza previa gara, da parte dei predetti Comuni, relativa alla costruzione di un inceneritore di rifiuti in località Ugozzolo. A tal riguardo, infatti, la Commissione stessa ha in seguito riconosciuto, in accordo con le Autorità italiane, che l'attività di cui si tratta costituisce oggetto di semplice “autorizzazione” e non di concessione.

Stato della Procedura

Il 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

In caso di annullamento degli affidamenti contestati, come dalle richieste della Commissione, la Pubblica Amministrazione incorrerebbe nelle spese relative al rinnovo dei procedimenti aggiudicatori e alla necessità di resistere in eventuali giudizi instaurati dagli attuali affidatari.

PAGINA BIANCA